

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE  
**CENTRO FRANCESCO DI STUDI SUL MEDITERRANEO – CEFRA SM**  
via San Francesco s.n.c., Comune di Montella (AV).



Il giorno 19 del mese di **marzo** dell'anno **2026**, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, in seconda convocazione, presso la **via San Francesco s.n.c., Comune di Montella (AV)**, l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare del seguente O.d.g.:

- 1) **Cambio della denominazione sociale ed integrazione della stessa secondo quanto disposto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;**
- 2) **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Alle ore 15.00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, il Presidente dell'Associazione, Stoia Aniello, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta a segretario Sig.ra Iannaccone Rosalba. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci per un totale di votanti pari a 7 su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione in osservanza all'applicazione dei dettami del codice del terzo settore "D.lgs. 117/2017". Si passa alla discussione del **Primo punto all'Ordine del giorno → Cambio della denominazione sociale ed integrazione della stessa secondo quanto disposto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.** Così come previsto dal succitato D.lgs., l'associazione passa da ONLUS a ODV e si procede all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il Presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione. Si decide altresì, di rendere più scorrevole e attrattiva la denominazione dell'associazione, oltre ad integrarne la stessa, che passa a "**CENTRO FRANCESCO DI STUDI SUL MEDITERRANEO – CEFRA SM ODV**". I presenti si esprimono positivamente sulla nuova denominazione dell'associazione. All'unanimità si approva. **Secondo punto all' O.d.g. → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.** Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità. Le norme statutarie approvate vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante. Visto il parere favorevole dei soci, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme stabilite da statuto, l'Assemblea delibera:

- di modificare la denominazione sociale dell'associazione a "**CENTRO FRANCESCO DI STUDI SUL MEDITERRANEO – CEFRA SM ODV**";
- di approvare le modifiche statutarie e di adottare il nuovo statuto, **allegato A del presente verbale;**
- di dare tempestiva comunicazione ai soci che tutte le attività dell'associazione si conformino al nuovo Statuto.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale presso gli organi istituzionali competenti.

Ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21 dicembre 2017 e allo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T, la presente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, trattandosi di atto costitutivo/modificativo dell'Ente del Terzo Settore finalizzato all'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo, come legale rappresentante dell'associazione, ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

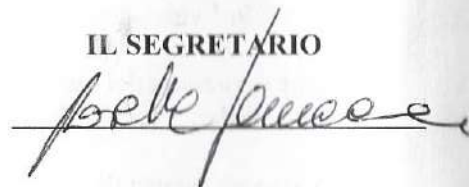
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 17.00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO, Montella (AV) – 19/03/2026

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



FOGLIO FIRME ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/03/2026

SOCIO: STOIA ANIELLO

FIRMA:

*Stoia Anello*

SOCIO: IANNACCONE ROSALBA

FIRMA:

*Rosalba Iannaccone*

SOCIO: KPALAFIO DIWA

FIRMA:

*Kpalafio Diwa*

SOCIO: CUOZZO ENRICO

FIRMA:

*Enrico Cuozzo*

SOCIO: COLESANTI GEMMA TERESA

FIRMA:

*Gemma Colesanti*

SOCIO: IULIANO GIOVANNI

FIRMA:

*Giovanni Iuliano*

SOCIO: PIZZA MARIA ROSARIA

FIRMA:

*Maria Rosaria Pizza*

ezior  
le c'



Direzione Provinciale di Avellino  
Ufficio Territoriale di Aviano Iuliano  
Spazio di San Antonio da Padova

Registrazione **31 MAR 2026**  
Al N. 187 Serie 3 Spese c. 200,00



Il Funzionario  
*Laura Amalfi*

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA  
"CENTRO FRANCESCO DI STUDI SUL MEDITERRANEO – CEFRA SM ODV"**

**ART. 1 - Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"CENTRO FRANCESCO DI STUDI SUL MEDITERRANEO – CEFRA SM ODV"**, in forma abbreviata **"CEFRA SM ODV"** (d'ora in avanti denominato Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aperta al dialogo interreligioso. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in **via San Francesco s.n.c.**, nel comune di **Montella (AV)**.

Il trasferimento della sede legale, se nell'ambito del territorio facente capo allo stesso Comune (Montella – AV), non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio delle province di Avellino (AV) e Benevento (BN), di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"**

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 3 - Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 4 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 5 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

**ART. 6 - Finalità e Attività**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promuovere la ricerca didattica;
- Valorizzare le eredità culturali delle comunità dell'alta Valle del Calore che hanno avuto come centro propulsore il Convento di San Francesco a Folloni: Montella, Nusco, Bagnoli, Cassano, Montemarano e Castelfranci;
- Studiare le civiltà del mediterraneo con particolare riguardo alla Terra Santa e alle realtà geopolitiche che costituirono la corona di Aragona;
- Istituire un centro di documentazione storica e storiografica;
- Promuovere pubblicazioni scientifiche e convegni internazionali di studio, favorendo particolarmente l'incontro fra gli studiosi dei Paesi mediterranei.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Organizzazione di campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla Comunità di appartenenza nonché legati alle finalità civile e solidaristiche dell'Associazione;
- Organizzazione di seminari, convegni, workshop, rassegne ed eventi per la promozione di temi di interesse generale nonché per favorire la conoscenza delle finalità associative;
- Tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Svolgimento di attività di utilità sociale nel settore beneficenza in senso lato, sostenendo processi di sviluppo prevalentemente delle popolazioni più svantaggiate;
- Promozione e aiuto per la realizzazione di strutture sociali e sanitarie quali scuole, pozzi, ambulatori, ospedali, residenze, chiese;
- Promozione dello scambio e della cooperazione e reciproca condivisione umana, in collaborazione con missionari cattolici e con organismi riconosciuti presenti nelle varie realtà.
- Assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute;
- Organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione nel territorio di una cultura di pace, solidarietà e fratellanza, al di là di ogni differenza razziale, politica, culturale e religiosa.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- servizio civile universale negli ambiti previsti dalla normativa vigente;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto e/o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciuti ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

#### **ART. 7 - Ammissione ed esclusione**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **ART. 8 - Diritti e doveri degli associati**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea personalmente o attraverso un loro delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

### **ART. 9 - Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **ART. 10**

#### **L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART.11**

#### **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## ART. 12

### Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## ART. 13

### Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 14

### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applicano le norme sul conflitto di interessi degli amministratori previste dal Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 15**

### **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 16**

### **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 17**

### **Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **ART. 18**

### **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 19**

### **I beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

## **ART. 20**

### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 21**

### **Bilancio di esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **ART. 22**

### **Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 23**

### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 24**

### **Qualità di volontario**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.

## **ART. 25**

### **Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

## **ART. 26**

### **Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

#### **ART. 27**

##### **Responsabilità ed assicurazione degli associati**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

#### **ART. 29**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

